REGOLAMENTO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI ESCLUSIVI E NON ESCLUSIVI

OGGETTO ED AMBITO APPLICATIVO

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento definisce la rete dei punti vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione, stabilendo i criteri per l'autorizzazione di nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi, il trasferimento e l'ottimizzazione dei punti vendita già esistenti ed operanti. Il Comune di Tuscania, sentite tutte le parti interessate al processo distributivo, può procedere, in ogni tempo, al suo aggiornamento per sopraggiunte e documentate modifiche della situazione distributiva, dell'andamento delle vendite di quotidiani e periodici nonché della situazione demografica ed urbanistica. Il presente Regolamento ha una durata quadriennale a decorrere dalla data di approvazione dello stesso. Fino alla data di approvazione del nuovo Regolamento continua ad applicarsi quello precedente.

ART. 2 SISTEMA DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola in punti vendita esclusivi e non esclusivi. Per punti vendita esclusivi si intendono quegli esercizi che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Ai sensi dell'art. 16 L.R. Lazio 14 Gennaio 2005 n.4, devono altresì considerarsi esclusivi i punti vendita autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della L. n. 108/1999. Per punti vendita non esclusivi si intendono gli esercizi tassativamente indicati al comma 3 dell'art. 3 della L.R. Lazio 14 Gennaio 2005 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici. Devono altresì considerarsi punti vendita non esclusivi gli esercizi che abbiano effettivamente e concretamente svolto la sperimentazione di cui alla L. n.108/99 e, per l'effetto, abbiano ottenuto l'autorizzazione alla vendita relativamente al prodotto editoriale prescelto. L'attività di cui al comma 1 è soggetta, nel rispetto del presente Regolamento, al rilascio di autorizzazione da parte del Comune di Tuscania, anche a carattere stagionale, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 della L.R. Lazio 14 Gennaio 2005 n. 4. L'art. 3 della L.R. Lazio 14 Gennaio 2005 n. 4 definisce i casi in cui può essere autorizzato un punto vendita non esclusivo.

ART. 3 OBIETTIVI

Il presente Regolamento è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero di rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;
- articolazione omogenea nel territorio comunale della rete di vendita di giornali, quotidiani e periodici;
- facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita della rete distributiva comunale.

La rete di vendita dovrà essere articolata in punti vendita esclusivi e, in via accessoria, in punti vendita non esclusivi; le nuove localizzazioni ed i trasferimenti dell'esistente verranno disposti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti ed in funzione dei programmi di sviluppo edilizio della città, nonché nel rispetto della L.R. 30 Luglio 2002, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni.

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO – INDICI DI SERVIZIO – DISPONIBILITA' DI PUNTI VENDITA – AREE DI LOCALIZZAZIONE

ART. 4 DIVISIONE DEL TERRITORIO

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 9 della L.R. Lazio 14 Gennaio 2005 n. 4 ed al fine di favorire una razionale evoluzione della rete e di assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, il territorio del Comune di Tuscania, ai fini del presente Regolamento, è stato suddiviso in n. 1 zone omogenea.

ART. 5 INDICI DI SERVIZIO

In relazione alle tipologie di ambito di cui al precedente articolo ed in ossequio a quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 10 della L.R. Lazio 14 Gennaio 2005 n. 4, per la zona unica indicata nell'art. 4 viene stabilito un indice di servizio di un punto vendita di quotidiani o periodici esclusivo ovvero non esclusivo ogni 1.000 nuclei familiari. Nella zona unica in cui risulta residente un numero di famiglie pari a 4.081 è comunque consentita l'apertura di n. 4 (quattro) punti vendita esclusivi e non esclusivi. [1]

ART. 6 DISPONIBILITÀ DI PUNTI VENDITA

Le eventuali disponibilità di *punti vendita esclusivi* che dovessero risultare dall'applicazione degli indici di servizio di cui all'art. 5 e dopo aver proceduto alle eventuali trasformazioni di autorizzazioni temporanee in definitive, verranno assegnate mediante avvisi pubblici tenendo conto della localizzazione dei punti vendita esistenti con particolare riferimento alle nuove localizzazioni. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici *non esclusivi* devono essere presentate al Comune di Tuscania.
Il richiedente deve:

a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comuni 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);
b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;
c) non essere iscritto ad albi professionali.

Alle domande deve essere allegata la documentazione comprovante, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'esercizio su suolo pubblico o privato;
b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato ovvero avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
c) titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività principali previste dalla normativa vigente.

ATTIVITA' COMPLEMENTARI ED INCENTIVANTI

ART. 7 PRODOTTI COMPLEMENTARI

I titolari dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita esclusivi possono vendere prodotti non alimentari e pastigliaggi confezionati. I punti vendita

[1] Ai sensi dell' art. 10, comma 6, della citata L.R. 4/2005, per le zone in cui risulti residente un numero di famiglie inferiore a mille, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo o non esclusivo. Per calcolare i punti vendita autorizzabili si è arrotondata la cifra delle famiglie > < 500.

esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 25 per cento, alla commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1.

AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

ART. 8 CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'attività di vendita di quotidiani e periodici può essere esercitata previa autorizzazione amministrativa di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. Lazio 14 gennaio 2005 n. 4, rilasciata dal Comune di Tuscania, nel rispetto del presente Regolamento. L'autorizzazione di vendita di quotidiani e periodici può essere rilasciata sia a persona fisica che a persona giuridica. E' ammesso l'affidamento dell'esercizio di rivendita in questione a terzi. Possono essere autorizzati il trasferimento e l'ottimizzazione della sede della rivendita nel rispetto dei criteri e con le modalità indicate negli artt. 13 ss. del presente Regolamento.

ART. 9 CASI DI ESENZIONE DALL'AUTORIZZAZIONE

Sono esenti dall'autorizzazione le rivendite indicate nella casistica di cui all'art. 4 della L.R. Lazio 14 gennaio 2005 n. 4. In particolare, con riferimento alla vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private, non occorre l'autorizzazione nel caso in cui dette rivendite siano collocate nelle zone di transito riservate, in via esclusiva, ai fruitori del servizio stesso e non risultino accessibili al pubblico indifferenziato. Resta salvo quanto disposto dall'art. 28, comma 8, del DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 - Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).

ART. 10 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA VENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

Chi intenda esercitare l'attività di vendita di quotidiani e periodici, sia in area pubblica che privata, deve presentare al Comune di Tuscania domanda per ottenere la relativa autorizzazione.
Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare, quelli previsti per l'accesso alle attività di cui al D.lgs. n.114/98, oltre a quelli indicati dall'art. 12, comma 3 della L.R. Lazio 14 gennaio 2005 n. 4 (per le persone giuridiche il possesso dei requisiti e riferito al legale rappresentante). Alle domande deve essere allegata documentazione comprovante, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'esercizio su suolo pubblico o privato;
b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico o privato ovvero avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;
c) titolarità dell'autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. Lazio 14 gennaio 2005 n.4.

ART. 11 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL COMUNE – AVVISO PUBBLICO

Il rilascio delle autorizzazioni per i *punti vendita esclusivi* localizzati in conformità al presente Regolamento avviene mediante avviso pubblico. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni, eventualmente delle concessioni di suolo pubblico, nei trenta giorni precedenti alla pubblicazione i competenti organi municipali, devono individuare le aree pubbliche dove istallare i chioschi – edicole – secondo i principi e criteri stabiliti dal presente Regolamento.
In caso di domande concorrenti è riconosciuta la priorità:

a) ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio, nel caso di concorrenza tra domande di trasferimento di punti vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti vendita inerenti la stessa area di localizzazione;
b) ai soggetti che intendono effettuare l'esercizio esclusivo dell'attività di vendita, nel caso di concorrenza fra domande per l'esercizio di punti vendita esclusivi e domande per l'esercizio di punti vendita non esclusivi.
A parità di condizioni si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Ulteriori criteri per l'assegnazione di autorizzazioni, nonché i criteri per predisporre la graduatoria, potranno essere indicati nell'avviso pubblico. Nel caso di domanda da parte di persone giuridiche i criteri per l'assegnazione dei punteggi sono riferiti al legale rappresentante della società.

ART. 12 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI

Nelle località e per i periodi in cui si verifichino consistenti flussi turistici, limitatamente alle aree individuate dal Comune di Tuscania quali turistiche, possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per un periodo non superiore a 4 mesi nel corso dell'anno, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 10, comma 4 della L.R. Lazio 14 gennaio 2005 n.4, ridotto del 20 per cento. Laddove nella zona in cui è stata rilasciata un'autorizzazione a carattere stagionale, risulti soddisfatto il rapporto famiglie residenti – punti vendita di cui all'art. 5 del presente Regolamento, il Comune può trasformare l'autorizzazione temporanea in definitiva mediante il rilascio al titolare dell'autorizzazione temporanea di un'autorizzazione definitiva alla vendita di quotidiani e periodici.

ATTIVITÀ SOGGETTE A COMUNICAZIONI E TRASFERIMENTI

ART. 13 SUB INGRESSO

In caso di trasferimento della titolarità dell'autorizzazione alla vendita esclusiva di quotidiani e periodici per atto fra vivi o a causa di morte il subentrante deve darne comunicazione al Comune di Tuscania e richiedere la voltura dell'autorizzazione, previa documentazione della causa di sub ingresso e del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3 della L.R. Lazio 14 gennaio 2005 n. 4.

ART. 14 TRASFERIMENTI DI SEDE

Per trasferimento di sede si intende il trasferimento dell'attività all'interno zona unica, di cui all'art. 4 del presente Regolamento. La domande di trasferimento sono esaminate dal Comune di Tuscania che può autorizzare il trasferimento nei limiti delle disponibilità previste dal presente Regolamento.
Nell'autorizzare il trasferimento il Comune deve tener in considerazione le caratteristiche dell'ambito territoriale verso la quale il trasferimento è richiesto con particolare riguardo alla presenza di strutture scolastiche e universitarie, di centri culturali e di informazione, di uffici pubblici e privati, di strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, di stazioni ferroviarie ed di altre strutture similari, all'assetto viario e alle comunicazioni, alle condizioni di accesso ed ai flussi di popolazione non residente. In ogni caso i trasferimenti devono essere funzionali all'incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa, alla omogenea articolazione della rete di vendita nel territorio comunale ed alla facilità di accesso dell'utenza ai punti vendita.
Limitatamente ai punti vendita non esclusivi, il trasferimento dell'esercizio principale non comporta l'automatico trasferimento dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani ovvero periodici che deve

essere autorizzato dal Comune di Tuscania secondo i criteri di cui sopra. L'attività di vendita di quotidiani ovvero periodici non esclusiva non può essere trasferita disgiuntamente dall'esercizio principale cui è collegata.

ART. 15 FERIE E RIPOSI

Con apposito provvedimento del Comune di Tuscania e d'intesa con i titolari delle autorizzazioni potranno essere stabiliti eventuali turni di ferie e i riposi domenicali e infrasettimanali in modo da garantire l'effettuazione del servizio nelle varie zone del territorio comunale.

ART. 16 SANZIONI

Per la violazione delle disposizioni contenute nella L.R. Lazio 14 gennaio 2005 n. 4 e nel presente Regolamento, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 3 dell'art. 22 del D.lgs. n. 114/98.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Le autorizzazioni alla vendita di stampa quotidiana e periodica, a qualunque titolo rilasciate dal Comune di Tuscania sino alla approvazione del presente Regolamento, si intendono decadute qualora il titolare dell'autorizzazione non abbia iniziato l'attività di rivendita di quotidiani o periodici entro 12 mesi ovvero abbia sospeso la predetta attività per un periodo superiore a 12 mesi, salvo che il titolare dimostri di non aver potuto iniziare l'attività per cause di forza maggiore e comunque a lui non imputabili. I titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, che non risultino specificatamente autorizzati alla vendita di giornali e riviste o che non abbiano ottenuto la modifica dell'autorizzazione con l'indicazione del settore nei termini di legge non possono vendere quotidiani e periodici in quanto devono intendersi privi della relativa autorizzazione.
L'autorizzazione è revocata qualora il titolare:

- trasferisca l'attività in altra sede senza l'autorizzazione comunale;
- perda uno dei requisiti morali di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Limitatamente ai punti vendita non esclusivi, la cessazione, l'annullamento, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività tassativamente indicate al comma 3 dell'art. 3 della L.R. Lazio 14 Gennaio 2005 n. 4, comporta l'automatica cessazione, annullamento, decadenza ovvero revoca dell'autorizzazione alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

ART. 18 RINVIO

1. Per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, comprese le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione è competente lo Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160.

2. Le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al presente regolamento ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

APPENDICE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27.11.2013.